DIRITTO

Il ricorso appare meritevole di accoglimento, venendo in rilievo il differimento di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali parte ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In ipotesi di accesso endoprocedimentale, infatti, l'interesse della parte ricorrente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione ad una procedura concorsuale a conferirgli la legittimazione a ad accedere a tutti i documenti relativi alla procedura medesima.

D'altronde il differimento risulta (illegittimamente) a tempo indeterminato, perché non sono indicati tempi e modalità, tenendo conto che a seguito della pubblicazione è indubbio che sono stati generati sin da subito effetti (negativi) sulla sfera giuridica degli interessati (sul punto T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 11/10/2012, n. 8408).

In ragione di quanto sopra evidenziato, sussiste il diritto della parte ricorrente alla richiesta ostensione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi adottata nella seduta 17 novembre 2016)

9.4 Accesso ad atti di procedimento di mobilita

Ricorrente: ...

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale ...

FATTO

La ricorrente, docente a tempo indeterminato di scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso ..., avendo partecipato alla fase C della mobilità per l'anno scolastico ... per la scuola secondaria di secondo grado e risultando assegnataria della destinazione ..., ha presentato in data ... richiesta formale di accesso agli atti del procedimento relativi alle posizioni di tutti i controinteressati, specificati nella richiesta di tentativo di conciliazione per erronea assegnazione sede di destinazione e contestuale istanza gli atti. Ha richiesto altresì che le venga comunicato l'ufficio ed il nominativo del responsabile del relativo procedimento.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza, la parte ricorrente ha adito in data ... la Commissione affinché assuma le conseguenti determinazioni ex art. 25 Legge 241/90.

In data ... è pervenuta nota con cui l'Amministrazione resistente ha comunicato che la ricorrente ha ricevuto la documentazione richiesta.

La Commissione, nella seduta del ..., preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione resistente e della dichiarazione in calce alla medesima in cui la parte ricorrente ha affermato di ritirare la documentazione inerente alle sole docenti ... ha ritenuto necessario, ai fini del decidere, che la parte ricorrente indicasse con precisione quali tra i documenti richiesti con la suindicata istanza di accesso non le fossero stati ancora resi accessibili dall'Amministrazione ovvero se l'istanza di accesso fosse stata integralmente accolta, interrompendo nelle more dell'espletamento di tale incombente istruttorio, i termini di legge.

La parte ricorrente in data ... ha ribadito che la richiesta di accesso era volta alla acquisizione della documentazione di tutti i controinteressati.

Ha precisato che a seguito di ulteriore istanza di accesso alla ATP di ..., la documentazione inerente alla ... non è stata ostesa perché concernente dati relativi allo stato di salute.

DIRITTO

La Commissione preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione resistente, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quanto alla documentazione inerente alle controinteressate docenti

Quanto agli altri controinteressati, segnatamente ...,la Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali parte ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In ipotesi di accesso endoprocedimentale, infatti, l'interesse della parte ricorrente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione ad una procedura di mobilità a conferirgli la legittimazione a prendere visione od estrarre copia dei documenti inerenti alla procedura stessa, essendo titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura e posto che i concorrenti, prendendo parte ad una procedura di mobilità, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza, rinunciando a qualsiasi profilo di riservatezza e implicitamente accettando che i loro dati personali esposti nei documenti riguardanti la procedura di selezione, potessero essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati.

Quanto alla documentazione dei controinteressati, che coinvolge lo stato di salute di familiari, segnatamente ..., la Commissione osserva che l'equilibrio tra accesso e privacy è dato dal combinato disposto degli artt. 59 e 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, nr. 196 (c.d. Codice della privacy) e dalla previsione del comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990.

Segnatamente quando l'accesso è strumentale alla tutela di propri diritti ed interessi giuridici in un eventuale giudizio, come nella fattispecie concreta, l'accesso

può essere negato in presenza dei c.d. dati supersensibili (stato di salute o vita sessuale), di cui all'art. 60 D. Lgs. 2003, n. 196.

Infatti, quest'ultima disposizione prescrive "quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile".

Nella fattispecie concreta, l'accedente non invoca un diritto di rango pari o superiore a quello degli interessati, né un diritto della personalità o altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile, ma la richiesta di accesso è motivata genericamente "con riserva di procedere nelle opportune sedi civili penali ed amministrative", senza alcuna deduzione sul diritto sotteso all'istanza di accesso, che deve essere di rango pari o superiore a quello degli interessati, ai cui dati supersensibili (diritto alla salute) si vuole accedere.

Sotto tale profilo, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui l'istanza di accesso è volta a conoscere il nominativo del responsabile del procedimento in quanto, sotto tale profilo, l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006, fermo restando l'obbligo della fondazione di rendere noto tale nominativo.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere quanto alla documentazione inerente alle controinteressate docenti ...; accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, respingendolo e dichiarandolo inammissibile per il resto.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta 15 dicembre 2016)

9.5 Accesso di dipendente pubblico ad atti di procedura di flessibilità orizzontale

Ricorrente: ...

contro

Amministrazione resistente: Ministero ...

FATTO

La sig.ra ..., dipendente del Ministero ..., ha presentato istanza di accesso nei confronti della predetta Amministrazione, avente ad oggetto documenti inerenti ad una procedura di flessibilità orizzontale.

L'odierna ricorrente aveva presentato, infatti, domanda di flessibilità orizzontale - essendo la stessa stata adibita per molti anni a mansioni lavorative diverse da quelle del profilo di cui al contratto individuale di lavoro - partecipando alla relativa procedura selettiva.

Al termine della stessa la ricorrente non risultava tra i destinatari del provvedimento di cambio di profilo figurando, invece, solo negli elenchi dei soggetti "idonei".

Ella chiedeva pertanto all'Amministrazione di prendere visione della seguente documentazione con riferimento a 36 candidati nominativamente individuati:

- Istanze di flessibilità orizzontale dalle quali si evinca il possesso dei requisiti previsti dall'art. 24 del CCIM;
- Documentazione relativa ai titoli valutabili di cui al punto 1 e 2 del protocollo d'intesa circ. 232 del 20 novembre 2015;
- Verbali della commissione di valutazione dei requisiti di ammissibilità e verbali relativi alle valutazioni comparative per la pubblicazione della graduatoria.

Motivava l'istanza con la necessità di tutelare la propria posizione soggettiva, eventualmente anche in sede giudiziaria, rispetto alla correttezza e regolarità della procedura selettiva.

Su tale istanza di accesso si formava silenzio rigetto avverso il quale la sig.ra ... ha adito la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi affinchè la stessa,

valutata la legittimità del comportamento dell'amministrazione adita, adotti le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente nella quale si riferisce che l'attestazione del servizio prestato- allegata della sig. ... alla propria domanda di partecipazione - risulta firmata da soggetto diverso da quello richiesto dalla relativa normativa. Per tale ragione la sig.ra ... è stata esclusa dalla procedura in oggetto.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla Sig.ra ... la Commissione osserva che il silenzio serbato dall'amministrazione adita sulla domanda di accesso deve ritenersi illegittimo.

I partecipanti ad una procedura concorsuale o selettiva pubblica sono titolari di un interesse endoprocedimentale, ai sensi dell'art. 10 della Legge 241/90, ad accedere sia ai documenti formati dagli altri candidati, sia a quelli formati dalla commissione esaminatrice nonchè alle schede valutative degli altri candidati senza che sia, peraltro, necessaria la preventiva notifica ai medesimi candidati (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450). Appaiono inconferenti le argomentazioni addotte dall'amministrazione resistente, ai fini della verifica della sussistenza del diritto all'accesso: in questa sede non deve valutarsi l'effettiva spettanza del bene della vita sotteso alla richiesta d'accesso ma la sussistenza, in astratto, del diritto di accedere.

Sulla base di tali argomentazioni la Commissione ritiene sussistente il diritto all'accesso in capo alla ricorrente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'Amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi adottata nella seduta 15 marzo 2016)

9.6 Accesso ad atti di selezione interna per attribuzione incarico di posizione organizzativa

Ricorrente: ...

contro

Amministrazione resistente: Istituto autonomo per le case popolari di...

FATTO

Il ricorrente ha assunto, dall'anno 2004 all'anno 2015, il ruolo di responsabile della posizione organizzativa area condomini ed ha partecipato alla selezione interna per l'attribuzione del relativo incarico per l'anno 2016.

Dopo che la suddetta posizione organizzativa è stata attribuita alla dott.ssa ..., il ricorrente ha chiesto di potere accedere ad una serie di documenti tra i quali determine dirigenziali, delibere commissariali, atto di riorganizzazione della dotazione organica 2014 – 2016, contratti collettivi e contratti decentrati 2015 e 2016, regolamenti, avvisi di selezione, contratto individuale aggiuntivo incarico di posizione organizzativa anno 2015, scheda di valutazione della propria performance anno 2015.

Il dott. ... ha, altresì, chiesto di potere accedere ai documenti del fascicolo personale della concorrente selezionata, dott.ssa ..., limitatamente a quelli rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento di attribuzione della posizione organizzativa.

Ciò al fine di tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del ... ha negato l'accesso ai documenti del fascicolo della candidata vincitrice sulla base dell'art. 24 comma 7 della legge n. 241 del 1990 e della giurisprudenza richiamata.

Avverso il rilascio dei documenti in modo parziale il ricorrente ha adito la scrivente ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione ribadisce la propria competenza ad esaminare il presente gravame affinchè non sia pregiudicata la tutela avverso i provvedimenti di diniego o di differimento dell'accesso emanati da amministrazioni locali in assenza del

difensore civico o degli altri organismi deputati allo svolgimento di funzioni analoghe a quelle attribuite al difensore civico.

Non risulta, infatti, che la Commissione di garanzia sia stata istituita.

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente quale partecipante alla selezione per titoli per il conferimento dell'incarico di responsabile della posizione organizzativa area condomini - anno 2016 – è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti della dott.ssa

Al riguardo, si ricorda che la giurisprudenza amministrativa è ormai pacifica nel ritenere che "il candidato di una procedura concorsuale o paraconcorsuale è titolare del diritto di accesso ai relativi atti, quale portatore di un interesse sicuramente differenziato e qualificato, in vista della tutela di una posizione giuridicamente rilevante.

La possibilità di accesso, in particolare, è riconosciuta rispetto agli elaborati delle prove, ai titoli esibiti dagli altri candidati, alle schede di valutazione ed ai verbali della commissione, al fine di poter verificare, anche in sede giurisdizionale, la loro regolarità". "Rispetto a tali documenti deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza e di tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione la cui essenza risiede nella comparazione dei valori di ciascuno; tutti gli atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura escono dalla sfera personale dei partecipanti". (Vedi, tra gli altri, TAR Sardegna -sezione II, sentenza n 00554/2014).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta 7 aprile 2016)

9.7 Concorsi ed esami - Accesso ad elaborati scritti e a documenti prodotti dal partecipante non ammesso alla prova orale

Ricorrente: ...

contro

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico regionale

FATTO

L'accedente Dott.ssa ..., rappresentata e difesa dall'avv. ..., avendo partecipato alla prova scritta del concorso docenti ... per la classe di abilitazione ... svoltasi a ... il ... ed alla successiva prova pratica svoltasi a ... il ... senza però risultare ammessa alla conseguenziale prova orale, presentava all'Ufficio Scolastico Regionale ... in data ... istanza di accesso agli atti ex art. 22 L. 241/90 per ottenere: copia di tutti gli elaborati scritti e comunque prodotti dalla stessa per la classe di concorso ... e sottoposti a valutazione; copia delle relative schede di valutazione, delle griglie di valutazione compilate dalla commissione e di ogni altro documento riguardante la valutazione e le relative operazioni condotte dalla commissione per gli elaborati prodotti; copia degli elaborati scritti e comunque prodotti dai candidati ... concorrenti per la medesima classe di concorso ed ammessi alla prova orale nonché di un candidato ammesso alla prova orale col voto più basso e di un candidato ammesso alla prova orale col voto più alto con copia delle relative schede di valutazione griglie di valutazione compilate dalla commissione ed ogni altro documento riguardante la valutazione e le relative operazioni condotte dalla commissione per gli elaborati prodotti dai suddetti candidati.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza, la parte ricorrente adiva in data ... la Commissione affinché assumesse le conseguenti determinazioni ex art. 25 Legge 241/90.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla parte ricorrente, la Commissione osserva che il silenzio serbato dall'amministrazione adita sulla domanda di accesso deve ritenersi illegittimo.

I partecipanti ad una procedura concorsuale o selettiva pubblica sono titolari di un interesse endoprocedimentale, ai sensi dell'art. 10 della Legge 241/90, ad accedere a tutti i documenti relativi alla procedura medesima.

In ipotesi di accesso endoprocedimentale, infatti, l'interesse della parte ricorrente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione ad una procedura concorsuale a conferirgli la legittimazione ad accedere alla relativa documentazione.

Tale principio riguarda anche gli elaborati degli altri candidati, posto che il/la richiedente che abbia partecipato ad una procedura di tipo concorsuale è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura e posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza, rinunciando a qualsiasi profilo di riservatezza e implicitamente accettando che i loro dati personali, esposti nei documenti riguardanti la procedura di selezione, potessero essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati.

Sulla base di tali argomentazioni la Commissione ritiene sussistente il diritto all'accesso in capo alla ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi resa nella seduta del 6 ottobre 2016)

9.8 Procedura di mobilità volontaria mediante passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni – accesso di dipendente escluso

Ricorrente: ...

contro

Amministrazione resistente: Agenzia Nazionale per ...

FATTO

Il sig. ..., in data ..., ha presentato istanza di accesso all' Agenzia Nazionale per ... avente ad oggetto alcuni documenti della procedura di mobilità volontaria - mediante passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni - alla quale il medesimo riferisce di aver partecipato.

A seguito della esclusione dalla predetta procedura l'istante riferisce, altresì, di aver presentato ricorso innanzi al Tribunale di ..., in relazione al quale chiedeva all'Amministrazione di prendere visione di documenti relativi ai candidati ammessi e nominativamente indicati.

Motivava l'istanza con la necessità di tutelare la propria posizione soggettiva, in sede giudiziaria.

L'amministrazione adita con provvedimento del ... dichiarava di consentire un accesso parziale ovvero al verbale della Commissione istruttoria ed alla proposta di esclusione, negando l'accesso ai curricula dei candidati vincitori sulla base delle seguenti motivazioni. Il sig. ..., risultando carente dei requisiti minimi di ammissione alla procedura in oggetto non ha, di fatto, partecipato alla medesima e "non è stato soggetto ad alcuna valutazione da parte della commissione esaminatrice". Pertanto l'amministrazione ha ritenuto sussistente il diritto dell'istante all'accesso solo con riferimento ai sopra menzionati documenti, rispetto la quale il medesimo vantava un interesse in tal senso.

Avverso tale provvedimento il sig. ..., per il tramite dell'avvocato ... ha adito, nei termini, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi affinché la stessa, valutata la legittimità del comportamento dell'amministrazione adita, ex art. 25 legge 241/'90, adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale la medesima ribadisce le argomentazioni già esposte a sostegno del diniego precisando che la esclusione dell'istante dalla procedura era stata decisa dalla Commissione appositamente istituita al fine di valutare preliminarmente l'ammissibilità delle domande presentate risultando carente di entrambi i requisiti minimi.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal Sig. ... la Commissione osserva che debba considerarsi legittimo l'accesso parziale concesso dall'amministrazione adita.

Il ricorrente non ha "di fatto" partecipato alla procedura selettiva ma ha meramente presentato domanda di partecipazione alla medesima, pur nella ben nota carenza dei requisiti minimi di partecipazione, che ne ha determinato l'esclusione.

Solo i partecipanti ad una procedura concorsuale o selettiva pubblica sono titolari di un interesse endoprocedimentale, ai sensi dell'art. 10 della Legge 241/90, ad accedere agli atti della medesima compresi i documenti relativi agli altri candidati: tale interesse difetta pertanto in capo al sig. ... con riferimento ai curricula dei vincitori della selezione.

Correttamente, invece, l'amministrazione adita ha consentito l'accesso a quella documentazione direttamente riferentesi all'istante rispetto alla quale il medesimo vantava un interesse diretto, concreto ed attuale.

Sulla base di tali argomentazioni la Commissione ritiene che il ricorso presentato sia inammissibile per carenza di interesse diretto, concreto ed attuale ex articolo 22, comma 1, lettera b), della legge 241/'90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 7 lettera b) del D.P.R. 184/2006.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi resa nella seduta del 27 ottobre 2016)

9.9 Concorso pubblico - Accesso alle prove scritte e alle valutazioni da parte di candidato non ammesso alla prova orale

Ricorrente: ...

contro

Amministrazione resistente: Ministero ...

FATTO

La Sig.ra ... deduce di aver presentato all'Ufficio Scolastico Regionale richiesta formale di estrazione copia della prova scritta, delle relative valutazioni e degli altri atti connessi in relazione al concorso indetto dell'Amministrazione per personale docente al quale aveva preso parte, non essendo stato ammesso alla prova orale.

Chiedeva, altresì di potere estrarre copia delle risposte date da un'altra concorrente alla medesima prova.

Non riuscendo ad ottenere copia della documentazione, adiva il Difensore Civico regionale che trasmetteva gli atti a questa Commissione, competente in ragione della natura statale dell'Amministrazione acceduta, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota in cui rileva di aver consentito l'accesso agli atti richiesti dalla candidata, ma non a quelli della prova della concorrente, rilavando sul punto che la pubblicazione delle risposte esatte era già avvenuta ad opera dell'Amministrazione centrale sul proprio sito e che l'attribuzione del punteggio avviene in via automatica, senza margini di apprezzamento da parte della Commissione.

L'USR chiede, inoltre, alla Commissione un parere di carattere generale relativo alle modalità attraverso cui provvedere alle numerose istanze di accesso, anche in considerazione delle limitate risorse umane e materiali.

DIRITTO

La Commissione, vista la memoria depositata dall'Amministrazione e rilevato che risulta trasmessa al ricorrente parte la documentazione richiesta, non può che

dichiarare sul punto l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

La Commissione ritiene, invece, il ricorso meritevole di accoglimento in relazione all'ostensione della prova della candidata concorrente con l'istante.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della partecipazione alla relativa procedura concorsuale.

Viene, in primo luogo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte dei procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In secondo luogo, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L 71. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

La circostanza che l'attribuzione dei punteggi avvenga in via automatica non risulta ostativa all'esercizio del diritto di accesso potendo la partecipante esclusa verificare l'esattezza delle risposte degli altri candidati.

In ordine alle difficoltà operative di dare seguito alla numerose istanze di accesso l''USR ha chiesto alla Commissione un parere in ordine alla possibilità di procedere ad una integrale pubblicazione delle prove di tutti i candidati, in modo da poter gestire le istanze di accesso in maniera "centralizzata", evitando così il dispendio di risorse per la gestione delle singole istanze, ritenendo, a riguardo, recessive le ragioni afferenti alla tutela della privacy del singolo candidato.

In relazione a tale ultimo aspetto si conferma il costante avviso di questa Commissione in base al quale non appare essere prevalente la tutela della riservatezza dei concorrenti, dal momento che questi ultimi, prendendo parte alla selezione pubblica, hanno implicitamente accettato che i loro dati personali esposti nei documenti riguardanti la procedura di selezione, potessero essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati.

La Commissione osserva sul punto che l'Amministrazione, in accordo con i propri Uffici centrali, può determinarsi nel predisporre misure organizzative utili alla

gestione delle istanze di accesso, purchè siano adottate misure tali da consentire una previa verifica della sussistenza dell'interesse del singolo accedente.

Appare, infatti, sempre necessario, nell'ambito del diritto di accesso esercitato ai sensi della legge 241/90, che l'Amministrazione proceda alla verifica della sussistenza dell'interesse all'accesso e che si eviti la predisposizione di meccanismi di consultazioni tali da consentire un accesso indifferenziato agli atti della procedura.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione, dichiarando per il resto l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

(Decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi resa nella seduta del 27 ottobre 2016)

9.10 Accesso al prospetto di T.F.R. dell'ex coniuge

Ricorrente: ...

contro

Amministrazione resistente: Inps ...

FATTO

La Sig.ra ..., rappresentata e difesa dall'avv. ..., riferisce di aver presentato in data 1... richiesta di accesso al prospetto del TFR spettante al proprio ex coniuge – Sig. ... – nonché al documento attestante il periodo di servizio per il quale è stato maturato il predetto trattamento di fine rapporto. A supporto della propria domanda, la Sig.ra ... ha evidenziato di avere interesse all'accesso siccome titolare del diritto alla corresponsione del 40% del predetto TFR in ragione della legge n. 898/1970.

Parte resistente ha negato l'accesso con nota del ... u.s., asserendo la prevalenza del diritto alla riservatezza del controinteressato che ha manifestato opposizione al chiesto accesso.

Contro tale determinazione, la Sig.ra ... ha adito in termini la scrivente Commissione; in data ... parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

In primo luogo si osserva la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale in capo all'odierna ricorrente, costituendo la documentazione richiesta indice di valutazione delle condizioni economiche dell'ex coniuge ed avendo comunque diritto la ricorrente ad una quota parte del TFR erogato o erogando.

A tale riguardo prive di pregio appaiono le motivazioni contenute nel provvedimento impugnato sul versante della prevalenza del diritto alla riservatezza del controinteressato.

Ed invero, non si condivide l'assunto per cui nel caso di specie la tutela dei dati personali del controinteressato sia prevalente sul diritto di accesso della Sig.ra ..., e ciò in ragione della circostanza che i predetti dati non rientrano nel novero di quelli,